



Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Dipartimento federale dell'economia,
della formazione e della ricerca DEFR

**Ufficio federale per l'approvvigionamento
economico del Paese UFAE**
Segreteria Energia

6 aprile 2020

Revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE)

Rapporto sui risultati della procedura di consultazione



Indice

1.	Situazione iniziale	3
2.	Procedura di consultazione	3
2.1	Svolgimento della procedura	3
2.2	Tabella riassuntiva dei pareri pervenuti.....	4
3.	Valutazione generale del progetto posto in consultazione.....	4
3.1	Risposte dei Cantoni (in ordine alfabetico).....	4
3.2	Risposte dei partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	6
3.3	Risposte delle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	7
3.4	Risposte delle associazioni mantello nazionali dell'economia	7
3.5	Risposta della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque SSIGA	7
3.6	Risposte di altre cerchie interessate	8
3.6.1	Risposte degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico	8
3.6.2	Risposte di altre associazioni	8
3.6.3	Risposte di altre organizzazioni	9
4.	Osservazioni su singoli articoli e commenti al rapporto esplicativo	9
4.1	Sezione 1: Disposizioni generali	9
4.2	Sezione 2: Compiti dei Cantoni	13
4.3	Sezione 3: Compiti degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.....	17
4.4	Sezione 4: Compiti degli esercenti degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque	22
4.5	Sezione 5: Disposizioni finali.....	23
	ALLEGATO	24



1. Situazione iniziale

La revisione della legge sull'approvvigionamento del Paese mira a rafforzare la resistenza delle infrastrutture di approvvigionamento d'importanza vitale. Ciò implica anche misure volte a potenziare la resilienza degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico, nell'intento di garantire l'approvvigionamento della popolazione con acqua potabile.

Di seguito sono riportate le principali novità / modifiche del progetto di ordinanza:

- La vigente ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE; RS 531.32) è entrata in vigore il 1° gennaio 1992. Il testo è stato riveduto, aggiornandone le formulazioni e adeguandolo alla nuova LAP.
- La principale novità è l'accento messo sulla prevenzione delle situazioni di grave penuria (rafforzare la resilienza). Questo vale per i Cantoni così come per i gestori degli impianti di approvvigionamento idrico. È enfatizzata l'importanza del coordinamento e della collaborazione a livello regionale e interregionale.
- Nel progetto di ordinanza i compiti dei servizi cantonali e degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico sono definiti in maniera più chiara e le prescrizioni sono state ridotte. In tal modo viene rafforzata la competenza dei Cantoni.

Rispetto al testo attualmente in vigore, le competenze materiali della Confederazione non vengono ampliate. L'esecuzione rimane di competenza dei Cantoni.

2. Procedura di consultazione

2.1 Svolgimento della procedura

Il 15 maggio 2019 il Consiglio federale ha avviato la procedura di consultazione concernente la revisione totale dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE).

I Cantoni, i partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale, le associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna nonché dell'economia e altre cerchie interessate, segnatamente la Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA), sono stati invitati a esprimere il proprio parere in merito al progetto della nuova ordinanza per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (OAP).

La procedura di consultazione si è conclusa il 5 settembre 2019.



2.2 Tabella riassuntiva dei pareri pervenuti

L'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (energie@bwl.ch) ha ricevuto complessivamente 56 risposte. A due Cantoni è stata accordata una proroga del termine. L'elenco dei partecipanti alla consultazione figura nell'allegato.

Pareri suddivisi per gruppi	Invitati alla procedura di consultazione	Pareri pervenuti
Cantoni + CdC	27	26
Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale	13	3
Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna	3	1
Associazioni mantello nazionali dell'economia	8	4
Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque SSIGA	1	1
Pareri di partecipanti non invitati alla procedura di consultazione	-	21
Totale	52	56

3. Valutazione generale del progetto posto in consultazione

Nel presente capitolo viene esposta la valutazione generale dei diversi partecipanti. I commenti ai singoli articoli sono riportati nel capitolo 4.

3.1 Risposte dei Cantoni (in ordine alfabetico)

Il **Cantone AG** condivide gli sforzi volti a migliorare il coordinamento e la collaborazione regionali e interregionali tra Cantoni, Comuni ed gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico. Viene così fornito un contributo importante per evitare che si verifichino situazioni di grave penuria di acqua potabile. La presente revisione rafforza il ruolo dei Cantoni nei provvedimenti preventivi. Pone le basi per un moderno sistema di pianificazione e attuazione dei provvedimenti nelle zone d'approvvigionamento. D'altro canto sarebbe opportuno distinguere più chiaramente tra il normale approvvigionamento e l'approvvigionamento di emergenza in situazioni di grave penuria. Il Cantone si chiede se l'inventario digitale uno strumento appropriato.

I **Cantoni AI, JU e NW** accolgono con favore il progetto, che sostengono.



Il **Cantone AR** accoglie con favore il notevole margine discrezionale tuttora riconosciuto ai Cantoni, in modo che, per esempio, il reale fabbisogno di acqua e i provvedimenti necessari possano essere adeguati alla realtà locale. Approva anche il fatto che i fornitori di acqua siano coadiuvati nei loro sforzi per prepararsi alle situazioni di emergenza, per esempio con l'approntamento di bilanci idrici oppure con il loro collegamento in rete.

Il **Cantone BL** lamenta la mancanza di una chiara definizione di «situazioni di grave penuria», «approvvigionamento», «acqua potabile» e «esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico». Nella presente ordinanza un aspetto problematico è rappresentato dal fatto che la Confederazione non possa impartire prescrizioni dirette ai Comuni. Sarebbe dunque più opportuno se nella sua ordinanza il Consiglio federale stabilisse soltanto i compiti dei Cantoni e definisse gli obiettivi. I compiti dei Comuni e degli altri attori coinvolti potrebbero essere poi precisati in una guida e disciplinati nelle ordinanze cantonali.

Il **Cantone BS** approva la revisione totale dell'ordinanza, che definisce con maggiore chiarezza i compiti dei servizi cantonali e degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.

Il **Cantone BE** approva il fatto che l'ordinanza riveduta cerchi di ampliare il ventaglio di possibili perturbazioni dell'approvvigionamento e miri al rafforzamento dei margini di manovra dei Cantoni, che in futuro potranno richiedere attivamente la collaborazione degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico. Tuttavia il progetto non chiarisce alcuni punti in merito alle competenze e ai compiti degli attori coinvolti (servizi di approvvigionamento idrico, organizzazioni di primo intervento, protezione civile, organo comunale di condotta, organo cantonale di condotta, servizi specialistici cantonali ecc.). I Comuni e gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico esprimono ripetutamente l'auspicio di avere processi (per esempio per l'approvvigionamento e la distribuzione di acqua) e competenze definiti in maniera chiara. Il Cantone chiede dunque che la Confederazione metta a disposizione strumenti per l'esecuzione dell'OAP (p. es. aiuto all'esecuzione, documenti esemplificativi).

Il **Cantone GE** condivide con la Confederazione la volontà di rendere l'ordinanza più attuale, di estendere il campo di applicazione a uno spettro più ampio di perturbazioni e di rafforzare la resilienza del sistema di approvvigionamento di acqua potabile. Accoglie inoltre con favore l'intento di precisare i ruoli e le responsabilità dei diversi attori concedendo una maggiore autonomia ai Cantoni e ai Comuni. Il Cantone GE si trova in una situazione particolare, in quanto un unico fornitore è responsabile dell'approvvigionamento di acqua potabile nell'intero Cantone. In questo caso i Comuni del Cantone non hanno alcuna competenza. A Ginevra una collaborazione con i territori limitrofi è possibile soprattutto con la Francia.

Secondo il **Cantone GL** il progetto di ordinanza accorda ai Cantoni un più ampio margine discrezionale che consente loro, per esempio, di adeguare l'effettivo fabbisogno idrico e i provvedimenti necessari alla realtà locale. I fornitori di acqua sono coadiuvati nei loro sforzi per prepararsi alle situazioni di emergenza. Il Cantone ritiene che aumentare la resilienza, ossia la capacità di fronteggiare le crisi sia di fondamentale importanza per adottare i provvedimenti necessari in modo efficiente e mirato in situazioni di grave penuria. Considera i provvedimenti definiti nell'ordinanza riveduta appropriati ed esaustivi in termini qualitativi e quantitativi. Anche le competenze e i compiti preventivi delle singole autorità sono disciplinati chiaramente.

Il **Cantone LU** accoglie con favore le novità concernenti la collaborazione con i servizi di approvvigionamento idrico e il fatto che sia espressamente menzionata la collaborazione a livello tecnico e organizzativo in una regione o in una zona di approvvigionamento. In particolare viene



approvata la nuova competenza riconosciuta ai Cantoni che possono ora ordinare la collaborazione tra i servizi di approvvigionamento idrico.

Il **Cantone NE** approva la nuova impostazione dell'ordinanza, che diventerà così uno strumento prezioso per i Comuni e i servizi di approvvigionamento idrico. I ruoli, le competenze e i doveri dei singoli attori vi sono chiaramente definiti.

Il **Cantone OW** esprime il proprio sostanziale consenso alla revisione totale dell'ordinanza. Giudica appropriati il maggiore orientamento verso scenari di grave penuria e l'intento di rafforzare la resistenza (resilienza) del sistema di approvvigionamento di acqua potabile. In particolare condivide la volontà di migliorare il coordinamento e la collaborazione interregionali tra Cantoni, Comuni ed esercenti di impianti di approvvigionamento idrico e di rafforzare il ruolo dei Cantoni per quanto riguarda i provvedimenti preventivi.

I **Cantoni SH, SZ e SG** approvano le modifiche proposte con la revisione totale dell'ordinanza.

Il **Cantone SO** appoggia sostanzialmente la revisione dell'ordinanza, ma auspica che ne vengano modificati o precisati diversi aspetti.

Il **Cantone TI** accoglie favorevolmente la nuova ordinanza, ritenendo che garantisca una migliore prevenzione delle situazioni di penuria nonché una più chiara definizione dei compiti dei servizi cantonali e degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.

Il **Cantone TG** approva la revisione che attualizza l'ordinanza, tuttavia denuncia la mancanza di un suo effettivo sviluppo che ne consenta un'esecuzione efficace e atta a fronteggiare le sfide future. In particolare lamenta la mancanza di strumenti più incisivi di pianificazione (p. es. pianificazione delle risorse idriche, pianificazione regionale e interregionale dell'approvvigionamento idrico ecc.).

Il **Cantone UR** approva sostanzialmente la presente revisione totale dell'ordinanza. Condivide l'intento di rafforzare le competenze dei Cantoni e di dare maggiore rilievo al coordinamento e alla collaborazione (inter)regionali (art. 3 e art. 7).

Il **Cantone VD** teme che l'attuazione della nuova ordinanza implichi costi d'investimento elevati per le sue casse, pertanto non esprime un parere in merito.

Il **Cantone ZG** approva sostanzialmente le modifiche proposte.

3.2 Risposte dei partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

L'**Unione democratica di centro (UDC)** approva le novità e le modifiche apportate alla vigente ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza. Chiede inoltre che i piani siano realmente sperimentati e che la politica energetica della Confederazione riconosca il primato della sicurezza energetica, soprattutto in vista della certezza dell'approvvigionamento con acqua potabile del nostro Paese, densamente popolato.

Il **Partito socialista svizzero (PS)** sostiene l'attualizzazione da tempo necessaria dell'ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza, sottoposta a revisione totale l'ultima volta nel 1991. Condivide inoltre il maggiore orientamento verso la prevenzione di situazioni di grave penuria: è giusto poterle fronteggiare, ma evitarle è meglio. Il PS è favorevole anche



al rafforzamento del coordinamento e della collaborazione interregionali e alla più chiara definizione delle competenze. Nel complesso deve tuttavia essere prestata maggiore attenzione agli strumenti di pianificazione, per esempio alla pianificazione delle risorse idriche o alla pianificazione regionale e interregionale dell'approvvigionamento idrico.

«I Verdi del Ticino» non propongono modifiche specifiche degli articoli dell'ordinanza, tuttavia ritengono che la copertura dei costi dei provvedimenti e dei costi effettivi di una penuria di acqua debba essere garantita dallo Stato.

3.3 Risposte delle associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

L'**Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)** accoglie con favore le disposizioni, introdotte nell'ordinanza riveduta, che obbligano i Cantoni, i Comuni e le regioni a elaborare di concerto piani di approvvigionamento e di emergenza e a collaborare per garantirne l'attuazione.

3.4 Risposte delle associazioni mantello nazionali dell'economia

L'**Unione svizzera degli imprenditori (USI)** rimanda alla posizione di economiesuisse, da cui non è pervenuto alcun parere.

L'**Unione svizzera dei contadini (USC)** approva la rielaborazione completa dell'ordinanza e l'accento messo sul rafforzamento della resilienza del sistema di approvvigionamento idrico, tuttavia lamenta la mancanza di una chiara definizione di «situazione di grave penuria».

L'**Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)** appoggia i provvedimenti volti a impedire gravi perturbazioni dell'approvvigionamento di acqua potabile e a prepararsi a fronteggiarle. L'USAM sottolinea la necessità di contenere il più possibile l'onere amministrativo causato da questa revisione e chiede una valutazione d'impatto dell'ordinanza.

L'**Unione sindacale svizzera (USS)** condivide l'orientamento della revisione il cui obiettivo deve essere rafforzare la resilienza. L'USS approva in particolare il fatto che l'ordinanza si applichi a tutti i tipi di servizi di approvvigionamento idrico. Le risorse idriche sono un bene cantonale, pertanto è giusto che l'ambito di competenza della Confederazione non sia ampliato. L'esecuzione incombe ai Cantoni che devono garantire l'adempimento dei compiti da parte dei Comuni.

Per **scienceindustries** è estremamente importante disciplinare l'approvvigionamento di acqua potabile perché le sue imprese associate che producono beni d'importanza vitale dipendono dalla disponibilità di acqua potabile.

3.5 Risposta della Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque SSIGA

La **Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA)** accoglie sostanzialmente con favore la revisione totale dell'ordinanza, che pone maggiormente l'accento sulle cosiddette situazioni di penuria e sul rafforzamento della resilienza. La SSIGA approva in gran parte il progetto, ma ritiene necessario che sia precisata la suddivisione dei compiti tra Cantoni, servizi di approvvigionamento idrico



e organizzazioni di gestione delle crisi. Viene pertanto chiesto di chiarire la suddivisione dei compiti integrando opportunamente l'articolo 4.

3.6 Risposte di altre cerchie interessate

3.6.1 Risposte degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico

aquaregio ag • wasser sursee – mittelland, l'Associazione Acquedotti Ticinesi (aat), Wasserversorgung Gsteig e Trinkwasserversorgung Gemeinde Toffen concordano con il parere espresso dalla SSIGA, con cui si allinea anche il **Service intercommunal de gestion de Vervey (SIGE)**, che tuttavia formula ulteriori richieste.

Secondo **Energie Wasser Bern (ewb) e Wasserversorgung Region Bern (WVRB) AG** l'ordinanza riveduta rappresenta un passo avanti rispetto a quella in vigore. Il nuovo atto normativo crea maggiore chiarezza in riferimento alle competenze dei servizi coinvolti e dei fornitori di acqua potabile, senza tuttavia creare un eccesso di regolamentazione. ewb e WVRB AG ipotizzano comunque che agli organi d'esecuzione cantonali occorra un po' di tempo per definire i propri ruoli nell'esecuzione dell'ordinanza riveduta.

Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee – Rhein (AWBR), Seeländische Wasserversorgung (SWG), Emmental Trinkwasser, St. Galler Stadtwerke, Netz Gas und Wasser, Regionale Wasserversorgung St. Gallen (RWSG), Gemeindeverband Wasserversorgung untere Langete WUL, Arbon Energie AG, Gemeindeverband Saurenhorn e Wasserverbund Grauholz AG hanno pareri concordi.

Sono contrari al nuovo progetto di ordinanza poiché non elimina le lacune più gravi della vigente ordinanza sulla garanzia dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza (OAAE), esclude le organizzazioni comunali di gestione delle crisi e si concentra unilateralmente sui servizi pubblici di approvvigionamento idrico attribuendo loro compiti che rientrano talora nelle competenze di altri servizi (p. es. informazione della popolazione sulle scorte d'emergenza private, piani d'intervento per gli aiuti regionali e interregionali).

Nei pareri formulati viene dunque richiesta una profonda rielaborazione del progetto di ordinanza integrando le organizzazioni comunali incaricate della gestione delle crisi e i loro compiti nell'ambito dell'approvvigionamento idrico d'emergenza oppure rinunciando del tutto all'attribuzione di compiti ai servizi di approvvigionamento idrico e definendo nell'ordinanza un capitolato d'onere per i Cantoni la cui attuazione (incl. l'attribuzione dei compiti ai servizi di approvvigionamento idrico e alle organizzazioni di gestione delle crisi) sia di loro competenza.

3.6.2 Risposte di altre associazioni

Centre Patronal approva in linea di principio la revisione proposta, sottolineando l'opportunità di adottare provvedimenti che migliorino la resilienza delle infrastrutture critiche per l'approvvigionamento e garantiscano le capacità nell'ambito della produzione, del trattamento e della distribuzione nel caso di una grave perturbazione.

L'Unione svizzera produttori di verdura accoglie con favore la nuova ordinanza e, in particolare, il fatto che sia considerato il fabbisogno per il settore agricolo di cui all'articolo 2.



L'**Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria** approva in particolare l'estensione della nuova ordinanza a tutti i possibili scenari di minaccia e le prescrizioni tecniche per agevolare la collaborazione tra Comuni e regioni.

3.6.3 Risposte di altre organizzazioni

Il **Laboratorio Spiez** (Ufficio federale della protezione della popolazione, UFPP) raccomanda di aggiungere all'ordinanza un elenco dei possibili rischi, pericoli e danni.

L'articolo 6 dell'ordinanza attualmente in vigore prevede che i Cantoni coordinino la consegna dell'equipaggiamento di protezione atomica e chimica fornito dalla Confederazione al personale incaricato di svolgere compiti previsti dalla presente ordinanza. Il Laboratorio Spiez raccomanda in proposito di verificare di quali equipaggiamenti di protezione si tratti esattamente, chi li procuri (ossia quale Ufficio federale sia competente) e a che punto è l'attuazione dell'articolo. Su questa base dovrà essere deciso se l'equipaggiamento di protezione deve continuare a essere distribuito. In caso di decisione positiva, l'articolo deve essere imperativamente inserito nell'ordinanza totalmente riveduta.

La **Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)** accoglie con favore la revisione dell'ordinanza e l'impiego della nozione di «situazione di grave penuria». Raccomanda altresì di inserire nell'ordinanza riveduta un articolo che imponga agli Uffici federali coinvolti (UFPP, SIC, UFAM, UFSP) di elaborare una guida nella quale siano descritti gli scenari da pianificare per garantire l'efficace approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria (per esempio indotte da eventi rilevanti per la protezione della popolazione). La guida dovrà essere periodicamente verificata e aggiornata.

4. Osservazioni su singoli articoli e commenti al rapporto esplicativo

(i titoli degli articoli si riferiscono all'ordinanza posta in consultazione il 15 maggio 2019)

4.1 Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto e campo d'applicazione

Il Cantone AG chiede che il testo dell'articolo sia completato con «Nella presente ordinanza si intende per acqua potabile l'acqua distribuita a scopi alimentari e per uso domestico, agricolo e industriale dall'azienda di approvvigionamento idrico o da un'organizzazione anticatastrofe».

Il Cantone BL presuppone che per «situazioni di grave penuria» siano intesi scenari nei quali la fornitura di acqua potabile attraverso la rete di distribuzione pubblica sia interrotta per oltre 3 giorni in una vasta zona di approvvigionamento. Non è chiaro quanto vasta sia questa zona di approvvigionamento, quante persone debbano essere interessate e per quanto tempo perché si verifichi una situazione di grave penuria. Sarebbe utile un'indicazione nell'ordinanza stessa o, almeno, nel rapporto esplicativo, altrimenti nei singoli Cantoni il campo d'applicazione rischia di essere oggetto di interpretazioni assai discordanti. Secondo il progetto di ordinanza, lo scopo dei provvedimenti è garantire il più a lungo possibile o ripristinare al più presto l'approvvigionamento di acqua attraverso la rete pubblica. La qualità dell'acqua potabile non riveste qui un aspetto prioritario.



Il Cantone GL chiede di aggiungere al capoverso 2 quanto segue: «I servizi di approvvigionamento e i servizi incaricati dell'evacuazione e depurazione delle acque possono essere imprese pubbliche e private.»

Il Cantone GR auspica che la nozione di «situazione di grave penuria» sia concretizzata sulla base di potenziali scenari e che venga definita quella di «acqua potabile».

Il Cantone OW chiede di riformulare il capoverso 1 come segue: «La presente ordinanza disciplina i provvedimenti volti a evitare situazioni di grave penuria di acqua potabile e a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria».

Il Cantone SO auspica che sia definita la nozione di «situazione di penuria» e propone quanto segue: «Una situazione di penuria si verifica se il normale approvvigionamento di acqua potabile è compromesso, limitato o impedito». Fondamentalmente si chiede inoltre se il titolo dell'ordinanza sia appropriato, poiché l'ordinanza contiene disposizioni da osservare generalmente (nella quotidianità) e non solo in situazioni di grave penuria. Secondo il Cantone, dal rapporto esplicativo non emerge con chiarezza come debbano essere coinvolti i fornitori privati di acqua potabile.

Il Cantone SG propone di stralciare quanto segue al capoverso 2: «...e ai servizi incaricati dell'evacuazione e depurazione delle acque, nella misura in cui possano mettere in pericolo l'approvvigionamento di acqua potabile».

Il Cantone TI propone di modificare il capoverso 2 come segue: «La presente ordinanza si applica ai servizi di approvvigionamento di utilità pubblica definiti dal Cantone...».

Art. 2 Quantità minime

Il Cantone AG raccomanda che sia opportunamente specificata la qualità dell'acqua per l'approvvigionamento a scopi alimentari. Propone inoltre che i Cantoni stabiliscano insieme ai fornitori di acqua la quantità di acqua potabile da mettere a disposizione. L'organizzazione dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle diverse fasi di una situazione di grave penuria dovrebbe essere stabilita in un nuovo articolo.

Il Cantone AR propone di modificare l'articolo in modo che il compito di informare la popolazione incomba alle organizzazioni di intervento e non agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico (come menzionato all'art. 8). Per agevolare la definizione delle quantità minime e ottenere una certa armonizzazione tra i Cantoni, il Cantone AR auspicerebbe l'elaborazione da parte della Confederazione, di concerto con i Cantoni, di una direttiva che funga da base di riferimento.

I Cantoni AR, GL e TG chiedono di verificare se ai produttori di acqua minerale possa o debba essere imposto a livello di ordinanza l'obbligo di costituire riserve di acqua potabile.

Secondo il Cantone BL, nell'ordinanza dovrebbero essere definite quantità minime anche per ospedali, cliniche, case di cura, case di riposo e istituti per disabili. A suo avviso è poco appropriato che ogni Cantone definisca una propria quantità minima per gli istituti di cura. Nella vigente ordinanza sono ancora contenute indicazioni in proposito (art. 4 cpv. 1 lett. c). In merito al capoverso 3: nella versione tedesca andrebbe corretto «aktuell verfügbaren Daten» con «aktuellen Daten».

Il Cantone BE ritiene che la riduzione delle quantità minime rappresenti un peggioramento rispetto allo stato attuale. Il disciplinamento delle quantità minime di acqua non dovrebbe essere lasciato ai Cantoni,



ma andrebbe definito a livello di Confederazione. Qualora dovesse rimanere invariato il progetto di ordinanza, il Cantone chiede che la Confederazione metta a disposizione dei Cantoni almeno un aiuto all'esecuzione con valori di riferimento e spiegazioni concernenti le quantità minime di acqua in situazioni di grave penuria.

Il Cantone FR chiede che sia reinserito il testo «per gli animali da reddito, 60 litri per unità di bestiame grosso al giorno». Propone che la Confederazione definisca le quantità minime in funzione del fabbisogno e dello scopo di impiego. I Cantoni hanno la facoltà di specificare i valori.

Secondo il Cantone GE, il capoverso 3 potrebbe essere così precisato: «³ La quantità minima di acqua potabile necessaria ...».

Il Cantone GL chiede che il calcolo tenga conto anche della popolazione residente non permanente.

I Cantoni AR, GL e TG chiedono di verificare se ai produttori di acqua minerale possa o debba essere imposto a livello di ordinanza l'obbligo di costituire riserve di acqua potabile.

Secondo il Cantone GR, all'articolo 2 capoverso 3 OAP deve essere espressamente indicato che nel calcolo della quantità di acqua potabile necessaria globalmente sono considerati gli abitanti non permanenti nelle località turistiche nonché il bestiame e le persone bisognose di cure e incapaci di muoversi.

Il Cantone LU chiede che sia mantenuto l'articolo in vigore concernente le quantità minime. I Cantoni possono prescrivere che siano messe a disposizione quantità supplementari di acqua potabile. In proposito auspica che in situazioni di penuria il Cantone possa dichiarare provvisoriamente pubbliche anche sorgenti private.

Il Cantone OW chiede di completare il capoverso 1 b numero 1 con «... in una qualità adatta agli alimenti conformemente alla legge sulle derrate alimentari».

Il Cantone SH auspicherebbe l'elaborazione, da parte della Confederazione e di concerto con i Cantoni, di una direttiva [concernente le quantità minime] su cui basarsi per agevolare la definizione della quantità di acqua potabile e ottenere una certa armonizzazione tra i Cantoni.

Il Cantone SO chiede un'unità di dottrina a livello nazionale con la prescrizione, da parte della Confederazione, di quantità minime unitarie per tutti i Cantoni. Il capoverso 2 può essere tralasciato e sostituito inserendo nel capoverso 1: «I Cantoni hanno la facoltà di mettere a disposizione quantità di acqua potabile superiori alle quantità minime».

Il Cantone SG chiede di stralciare «il più possibile» nel capoverso 1a sostituendolo con «copertura mediante le scorte d'emergenza private». Se viene meno l'approvvigionamento regolare di acqua potabile manca anche l'acqua da utilizzare per spegnere incendi. Questo punto deve essere aggiunto nell'atto normativo, inserendo nel capoverso 2: «e disciplinano l'erogazione di acqua utilizzata per spegnere incendi non prelevata dalla rete idrica».

Il Cantone TG ritiene che un sistema di approvvigionamento idrico dovrebbe essere in grado, anche in caso di blackout, di erogare acqua potabile attraverso la rete. In un caso simile 4 litri non sono tuttavia sufficienti poiché i serbatoi si svuotano, lasciando entrare aria nella rete di distribuzione. Aumenta così notevolmente il rischio di rottura delle condotte.



Il Cantone ZG accoglie con favore la possibilità concessa ai Cantoni di stabilire le quantità minime. In tal modo è possibile tenere meglio in considerazione le realtà locali.

Il Cantone ZH propone di aggiungere alla disposizione concernente le quantità minime quanto segue: «dal sesto giorno le economie domestiche hanno a disposizione una quantità minima di 15 litri per persona e al giorno».

Secondo l'Associazione dei Comuni Svizzeri, in caso di completa interruzione dell'approvvigionamento idrico protratta nel tempo non è da escludere che l'acqua potabile debba essere distribuita con autobotti. Per le grandi aziende con un massiccio fabbisogno di acqua potabile, per esempio ospedali, grandi istituti e aziende agricole con molti capi di bestiame (senza possibilità di ricorrere ad altre fonti di approvvigionamento idrico), in queste circostanze non potrebbe essere garantita una fornitura sufficiente. L'articolo deve dunque prevedere un'alternativa all'obbligo di approvvigionamento per simili situazioni estreme.

L'Associazione dei Comuni Svizzeri chiede di completare l'articolo come segue:

- classificare alcune imprese come «critiche»;
- obbligarle a presentare per approvazione un piano di evacuazione;
- ordinare l'evacuazione di queste imprese in situazioni di estrema emergenza.

ewb e WVRB AG riconoscono le esigenze di autonomia e di sovranità dei Cantoni nella gestione delle crisi sul proprio territorio, tuttavia temono che lasciare ai Cantoni l'obbligo di stabilire le quantità disponibili per l'approvvigionamento idrico d'emergenza per determinate strutture (p. es. ospedali, cliniche ecc.) possa portare a regolamentazioni non uniformi («la quantità stabilita dal Cantone»). Inoltre, determinare la quantità necessaria di acqua può richiedere tempo, nel qual caso i fornitori di acqua potabile non avrebbero in tempi brevi la certezza delle quantità di acqua su cui basarsi per le situazioni di emergenza. Raccomandano pertanto di considerare la possibilità di un disciplinamento unitario su scala nazionale a livello di ordinanza.

SIGE lamenta che i Cantoni e i Comuni che alimenta non sono stati capaci di fornirle i dati legati al bestiame all'alpeggio nelle zone di montagna di sua competenza.

Wasserversorgung Rapperswil - Jona è del parere che le quantità prescritte debbano essere uguali su tutto il territorio nazionale. Ai fini della sicurezza della pianificazione è necessario che tutti gli attori coinvolti debbano ottemperare alle stesse disposizioni. Di conseguenza, le pertinenti norme devono essere enunciate chiaramente nell'ordinanza, al fine di evitare un «arbitrio» cantonale.

L'Unione svizzera dei contadini ritiene che nel calcolo delle quantità minime stabilite per le aziende agricole debbano essere considerate le esigenze degli animali e le loro particolari caratteristiche. È dunque indispensabile consultare i gruppi interessati nella pianificazione della distribuzione di acqua potabile. A tal fine sarebbe opportuno determinare anche per quali utilizzazioni l'acqua da fornire deve imperativamente rispondere ai criteri di qualità dell'acqua potabile e quali alternative esistano. Tra le imprese che producono beni d'importanza vitale dovrebbe essere attribuita la priorità a quelle la cui produzione è destinata al mercato interno.

Dal punto di vista di scienceindustries la carenza di acqua potabile implica tre aspetti che riguardano direttamente le imprese: la sicurezza dell'approvvigionamento di beni d'importanza vitale (p. es. i medicinali), la sicurezza nella gestione dei processi e, non da ultimo, l'approvvigionamento di acqua da utilizzare per spegnere incendi. scienceindustries chiede di stabilire nella presente ordinanza che,



nelle situazioni d'emergenza, sia garantito l'approvvigionamento di acqua potabile alle imprese prive di sistemi indipendenti dalla rete idrica. Di conseguenza la comunicazione tra l'Amministrazione e il mondo economico è molto importante. Secondo scienceindustries, nell'ordinanza dovrebbe essere inserito anche che i Cantoni tengano un inventario delle imprese che producono beni d'importanza vitale e dipendono dall'approvvigionamento di acqua potabile per gli impianti di estinzione.

Il PS giudica insufficienti i 4 litri per persona e al giorno previsti dal quarto giorno, poiché la quantità di acqua potabile pulita è inadeguata a rispondere, per esempio, alle esigenze igieniche. Considerando il crescente pericolo di epidemie, che potrebbero colpire contemporaneamente diversi Cantoni, le quantità minime devono essere lasciate invariate rispetto all'ordinanza tuttora in vigore. Tra l'altro, alle economie domestiche dovrà essere messa a disposizione una quantità minima di 15 litri per persona e al giorno a partire dal sesto giorno.

4.2 Sezione 2: Compiti dei Cantoni

Art. 3 Principio

Il Cantone GE propone di modificare l'articolo come segue: «... l'approvvigionamento delle quantità minime di acqua potabile... » e «Per adempiere i loro compiti possono collaborare con le autorità dei territori limitrofi».

Il Cantone TG auspica che sia aggiunto quanto segue: «I Cantoni dovrebbero essere obbligati a emanare piani direttori per l'approvvigionamento idrico vincolanti per le autorità e a creare piani di utilizzazione delle risorse idriche. Dovrebbe essere compito dei Cantoni rilevare le basi necessarie, definire le priorità nella gestione delle risorse idriche e garantire meglio l'approvvigionamento creando ridondanza e interconnessione intelligente».

Il Cantone ZH chiede di aggiungere quanto segue: «I Cantoni creano all'occorrenza le necessarie basi per la pianificazione con le quali è possibile creare ridondanze e un'interconnessione utile della pianificazione comunale e regionale dell'approvvigionamento idrico».

L'Associazione dei Comuni Svizzeri condivide l'attribuzione della responsabilità e la definizione dei compiti dei Cantoni conformemente agli articoli 3–6 e 14.

Art. 4 Preparativi

Il Cantone AG auspica che «indispensabili» sia sostituito da «importanti». Chiede che i Cantoni, in collaborazione con i Comuni, designino i fornitori di acqua che, singolarmente o insieme con altri esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico, devono garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria in una determinata zona di approvvigionamento. Per il Cantone AG l'onere della digitalizzazione prevista nell'ordinanza riveduta non è giustificato rispetto ai vantaggi che possono derivarne.

Secondo il Cantone AR non è chiaro che cosa si debba intendere per «impianti indispensabili» e a quale momento di una situazione di grave penuria si riferisca la valutazione dei rischi. Propone che i Cantoni designino non solo gli impianti indispensabili, ma anche le risorse indispensabili, poiché a livello svizzero l'80 per cento circa dell'acqua potabile deriva da falde freatiche. L'articolo 4 capoverso 2 deve essere



dunque precisato (p. es. ai sensi dell'art. 2 cpv. 1 lett. b OAP). «Impianti indispensabili» deve essere ampliato con «impianti e risorse idriche indispensabili». Inoltre occorre definire che cosa si intenda. Per esempio: «impianti e risorse idriche indispensabili» sono gli impianti e le risorse idriche, per esempio le falde freatiche, che, in caso di interruzione dell'erogazione di acqua, potrebbero causare una situazione di grave penuria.

Secondo il Cantone non è chiaro se per cartina digitale si debba continuare a intendere una cartina separata con un proprio modello di dati oppure se debbano essere eliminate le numerose sovrapposizioni con altri modelli di dati secondo il modello di geodati minimo. Il catasto delle condotte e l'inventario digitale previsto dall'OAP sono da unificare.

Secondo il Cantone BL, in una situazione di penuria sono rilevanti soltanto le captazioni non alimentate dalla rete idrica o alimentate da una rete separata. Le altre captazioni non devono essere contenute nell'inventario, dove devono figurare unicamente le trivellazioni di prospezione acquifera sviluppate come stazioni di misurazione delle falde freatiche (tubi piezometri). Il fatto che i Cantoni designino i Comuni che devono garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria è in contraddizione con la sezione 3, dove tale compito è espressamente attribuito non ai Comuni, ma agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico. Il Cantone chiede di verificare questo punto.

Il Cantone BE mette in discussione l'opportunità di un inventario, se le captazioni vengono alimentate da servizi pubblici di approvvigionamento idrico, dal momento che in caso di limitato e/o interrotto approvvigionamento di rete le captazioni in questione non portano acqua.

La nozione di «impianti indispensabili» non è utilizzata in modo unitario secondo il Cantone BE. Sono intesi da un lato gli impianti che devono funzionare sia durante i periodi di esercizio normali sia nelle situazioni di grave penuria, quando altri impianti non sono più funzionanti (cfr. commento all'art. 4 cpv. 2), dall'altro le captazioni che possono comportare situazioni di grave penuria in caso di guasto (cfr. commento all'art. 8 cpv. 1). I termini utilizzati devono essere chiariti in modo inequivocabile prevedendo eventualmente ulteriori spiegazioni nell'aiuto all'esecuzione.

I Cantoni AR, BE, FR, GL, GR, TG, SH, SO e SG si chiedono se l'inventario sia da classificare come confidenziale, dal momento che i catasti delle condotte sono pubblici. È necessario eliminare le contraddizioni oppure stralciare il capoverso 5.

Il Cantone FR propone quanto segue: «Le cartine digitali devono essere classificate come confidenziali secondo l'articolo 6 capoverso 1 lettera d dell'ordinanza del 4 luglio 2007 sulla protezione delle informazioni». Il Cantone propone di completare l'elenco degli impianti indispensabili con le risorse indispensabili (e i pozzi) per l'approvvigionamento di acqua potabile, che rappresentano ancora l'80 per cento dell'acqua potabile in Svizzera.

Il Cantone GE propone di modificare l'articolo come segue: «¹I Cantoni dispongono di un inventario digitale aggiornato... », la lettera c dovrebbe essere completata con «le captazioni in falda con le loro zone di protezione e le sorgenti» e il capoverso 3 con «³ Designano i Comuni o i servizi pubblici che devono garantire... ».

Il Cantone GR precisa che, secondo il rapporto esplicativo, per impianti indispensabili si intendono le captazioni che possono comportare situazioni di grave penuria in caso di guasto (cfr. commento all'articolo 8 capoverso 1 OAP). Questa definizione manca nel testo dell'ordinanza. Il Cantone chiede pertanto di definire la nozione di «impianti indispensabili».



Secondo il Cantone LU la definizione di valutazione dei rischi deve essere spiegata. Inoltre, gli impianti indispensabili non devono essere designati dal Cantone, ma dai fornitori di acqua nella zona di approvvigionamento nell'ambito di una pianificazione regionale dell'approvvigionamento idrico.

Per il Cantone OW è importante disciplinare in maniera chiara la suddivisione dei compiti tra i Cantoni, i fornitori di acqua come servizi di approvvigionamento primari e i Comuni come servizi di approvvigionamento secondari. Nell'ottica di una chiara suddivisione dei ruoli i Cantoni devono elaborare un piano che consenta un corretto coordinamento degli interventi per gestire una situazione di penuria. Il Cantone chiede di armonizzare e modificare le disposizioni sul progetto di digitalizzazione a livello federale. Inoltre, è imperativo non perdere di vista il rapporto costi-benefici. Prima di prescrivere la digitalizzazione i Cantoni devono essere consultati.

Il Cantone SH propone di designare non solo gli impianti indispensabili, ma anche le risorse indispensabili. A tal fine occorre approntare bilanci idrici regionali. Il capoverso 2 deve essere ampliato con «impianti e risorse idriche indispensabili». Inoltre occorre definire che cosa si intenda.

Il Cantone SO chiede di aggiungere che i dati concernenti la portata e la qualità devono essere rilevati dai Comuni e messi a disposizione del Cantone. L'elenco deve essere completato nel seguente modo:

- g. delimitazione di zone di protezione minime per le risorse idriche d'emergenza;
- h. integrazione delle risorse idriche d'emergenza nel piano di controllo autonomo dei servizi di approvvigionamento idrico o nella documentazione per le situazioni di grave penuria destinata ai Comuni che non dispongono di un servizio di approvvigionamento pubblico.

All'inventario il Cantone TI aggiunge «impianti di trattamento dell'acqua potabile».

Secondo il Cantone TG i termini utilizzati devono essere armonizzati con quelli del modello di dati «Inventario dell'approvvigionamento con acqua potabile in situazioni di emergenza» (ID 66.1) cercando di semplificare. Gli impianti indispensabili devono essere designati solo per l'approvvigionamento idrico in situazioni di grave penuria.

Il Cantone UR rileva che un'inventariazione completamente digitalizzata degli impianti di approvvigionamento idrico secondo l'articolo 4 non potrà concludersi prima del 2030 considerata la struttura eterogenea del sistema di approvvigionamento idrico nel Cantone. La Confederazione deve tenere conto di questo aspetto qualora stabilisse un termine. La creazione di un inventario completamente digitalizzato comporta un onere supplementare per i Cantoni. Secondo il Cantone UR, le circostanze suesposte rendono difficile una stima dei costi, tuttavia si attende dalla Confederazione una cospicua partecipazione ai costi per attuare questa sua prescrizione.

Secondo il Cantone ZG l'articolo deve essere completato in modo che la documentazione e i documenti di pianificazione siano redatti anche in forma cartacea e tenuti a disposizione. Devono essere disponibili anche in caso di interruzione di corrente.

La SSIGA chiede che il capoverso 2 sia completato come segue: «... impianti indispensabili, il cui mancato funzionamento può portare a una situazione di grave penuria e indebolire la resilienza». Secondo la SSIGA il livello di segretezza «confidenziale» deve essere garantito anche qualora determinati elementi dei catastri cantonali o nazionali delle condotte siano designati come «accessibili al pubblico».



La SSIGA chiede di inserire un nuovo capoverso nell'articolo 4: «I Cantoni elaborano un piano in cui stabiliscono la suddivisione dei compiti tra Cantone, organizzazione di gestione delle crisi, Comuni e fornitori di acqua per affrontare una situazione di penuria. Garantiscono il coordinamento tra gli attori per fronteggiare la situazione di penuria».

Il PS attribuisce una notevole importanza alla prevista creazione e gestione di un inventario digitale e delle cartine digitali. Il conseguente onere supplementare per i Cantoni, i Comuni e la Confederazione non può essere un argomento per procrastinare i lavori su questo inventario oppure non uniformare le serie di dati e i formati di dati come previsto. Anche in questo inventario deve essere attribuita un'importanza fondamentale agli aspetti qualitativi. La popolazione si attende che l'acqua potabile sia di qualità eccellente ed è molto suscettibile alle notizie diffuse dai media di falle nel dispositivo dell'acqua potabile.

L'USIC accoglie con favore il fatto che i Cantoni siano obbligati a creare un inventario digitale per gli oggetti rilevanti ai fini di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile (cpv. 1) e, su questa base, a elaborare cartine digitali (cpv. 4). Approva altresì la loro classificazione come confidenziali (cpv. 5). Per sfruttare al meglio le sinergie con altre basi di dati (p.es. catasto delle condotte) per la pianificazione e la realizzazione di progetti di costruzione occorre provvedere affinché i dati rilevanti siano resi pubblici. Nell'attuazione bisognerebbe eventualmente distinguere tra geodati, integrati nei piani accessibili al pubblico, e metadati, che conterrebbero tutte le informazioni rilevanti per la sicurezza, classificate come confidenziali. Occorre inoltre far sì che i dati siano rilevati e presentati nel modo più unitario possibile per tutti i Cantoni.

Art. 5 Depositi e acquisto di materiali

Secondo il Cantone AR sarebbe opportuno evitare di obbligare il Cantone a gestire depositi regionali. Il Cantone deve essere obbligato a sostenere i servizi di approvvigionamento idrico con i propri mezzi, segnatamente la protezione civile.

Il Cantone GE propone di modificare la formulazione come segue: «Se le quantità minime fissate secondo l'articolo 2 non possono essere garantite altrimenti, i Cantoni provvedono a procurare il materiale necessario tra cui: tubi a raccordo rapido, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento, lo stoccaggio e la distribuzione di acqua».

Il Cantone LU suggerisce una «formulazione potestativa», ossia il Cantone può provvedere alla gestione di depositi. Occorre invece evitare di sancire un obbligo generalizzato di creazione di depositi da parte del Cantone.

Il Cantone SH suggerisce di modificare l'articolo come segue (riguarda solo la versione tedesca): «die Kantone sorgen für...» invece di «die Kantone betreiben...».

Secondo il Cantone SO il titolo dell'articolo dovrebbe essere «Logistica e acquisto di materiale», rinunciando a «Depositi». Nel Cantone SO la protezione civile è responsabile dell'acquisto, del deposito e dell'impiego del materiale. Il Cantone chiede di modificare l'articolo come segue: «Se le quantità minime di cui all'articolo 2 non possono essere garantite con altri mezzi, i Cantoni provvedono all'acquisto di materiale pesante come...».

Secondo il Cantone SG l'organizzazione dell'acquisto del materiale incombe ai Cantoni. Di conseguenza chiede di modificare il titolo e il testo dell'articolo come segue: «Art. 5 Acquisto di



materiale: Se le quantità minime di cui all'articolo 2..., i Cantoni provvedono all'acquisto del materiale pesante necessario».

Il Cantone ZG chiede che l'articolo sia modificato come segue: «Se le quantità minime di cui all'articolo 2 non possono essere garantite con altri mezzi, i Cantoni provvedono alla creazione e alla gestione di depositi regionali e all'acquisto di materiale pesante come tubi a raccordo rapido, gruppi elettrogeni di emergenza e unità per il trattamento dell'acqua».

Secondo ewb e WVRB AG è oggettivamente giusto che i Cantoni rimangano responsabili del materiale d'emergenza come i gruppi elettrogeni o gli impianti per il trattamento dell'acqua. Raccomandano inoltre di porre nella competenza dei Cantoni anche la costituzione di determinate riserve di carburante. Il prolungato funzionamento dei gruppi elettrogeni dipende dalla disponibilità di carburante (diesel) e i Cantoni o i loro stati maggiori di crisi hanno migliori possibilità di accesso alle riserve di carburante di organizzazioni private o statali (esercito) rispetto, per esempio, ai fornitori di acqua potabile.

Il Laboratorio Spiez e la ComNBC raccomandano di completare l'articolo nel seguente modo: «Deve essere protetto da effetti dannosi come pressione, scuotimento, calore, ricadute radioattive e pericolosi agenti chimici o biologici».

Art. 6 Analisi della qualità dell'acqua potabile

Secondo i Cantoni AR, GL e TG non è chiaro se, ai sensi della presente ordinanza, l'acqua potabile deve imperativamente avere la qualità di acqua potabile già al momento della dispensazione. In caso affermativo, è necessario un rimando alla legislazione sulle derrate alimentari (LDerr / OPPD).

Il Cantone LU chiede di completare l'articolo nel seguente modo: «A tal fine devono essere adottati provvedimenti preventivi affinché nelle situazioni di emergenza possano essere messe a disposizione risorse sufficienti».

I Cantoni SZ e ZG chiedono di modificare l'articolo come segue: «In situazioni di grave penuria i Cantoni sostengono i servizi incaricati dell'approvvigionamento di acqua potabile nelle analisi della qualità dell'acqua potabile». Secondo la legge sulle derrate alimentari, il controllo della qualità dell'acqua incombe ai responsabili dell'approvvigionamento di acqua potabile.

Il Cantone VS propone di modificare l'articolo come segue: «I Cantoni sostengono le imprese responsabili dell'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria nel controllo della qualità dell'acqua potabile».

Secondo il PS, le previste analisi della qualità dell'acqua potabile devono essere sempre espressamente basate sullo stato attuale della ricerca.

4.3 Sezione 3: Compiti degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico

Secondo il Cantone LU, questa sezione deve essere completata. Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico devono fornire i dati al Cantone in un formato stabilito da quest'ultimo. A tal fine deve essere prevista un'apposita disposizione nell'ordinanza sulla quale il Cantone possa basarsi.

Art. 7 Principi



Il Cantone BL auspica che nell'ordinanza le competenze dei Comuni e dei diversi servizi di approvvigionamento idrico siano chiaramente disciplinate.

Il Cantone FR desidera che sia chiarito il seguente punto: l'articolo 4 capoverso 3 obbliga i Cantoni a designare i Comuni che devono affrontare la situazione di penuria da soli oppure assieme ad altri Comuni. L'articolo 7 riguarda le zone di approvvigionamento nelle quali gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico devono coordinare le loro attività. I due articoli si riferiscono alla stessa ripartizione territoriale dell'offerta effettuata dal Cantone?

Secondo il Cantone SO si tratta prima di tutto di evitare perturbazioni dell'approvvigionamento e non situazioni di penuria. Il Cantone suggerisce di modificare l'articolo in tal senso. Inoltre deve essere disciplinato il finanziamento (per esempio con tasse di concessione).

Il Cantone TG raccomanda di precisare le due nozioni di «resilienza» e «alternativa» nel rapporto esplicativo.

Il Cantone ZH auspica un nuovo capoverso 2: «Elaborano la necessaria pianificazione comunale dell'approvvigionamento idrico per il corretto esercizio nella zona di urbanizzazione e di approvvigionamento». Secondo il Cantone, l'articolo deve essere completato nel seguente modo: «In proposito considerano anche eventi improvvisi che possono provocare una situazione di grave penuria».

L'Associazione dei Comuni Svizzeri accoglie con favore le chiare disposizioni di cui agli articoli 7–13. Per coadiuvare l'attuazione devono essere elaborati strumenti complementari tra cui documenti esemplificativi, aiuti all'esecuzione ecc.

Art. 8 Piano per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile

Il Cantone AG raccomanda che non sia elaborato un piano da parte di ogni esercente di impianti di approvvigionamento idrico, bensì per l'intera zona di approvvigionamento.

Il Cantone BL chiede di stralciare la lettera f «informazioni per la popolazione», poiché esula dai compiti degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.

Anche secondo il Cantone AR l'informazione della popolazione non incombe agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.

Il Cantone FR raccomanda di reinserire l'esercito: «la collaborazione con le autorità competenti, gli organismi d'intervento e l'esercito».

Secondo il Cantone GR le disposizioni concernenti il piano di cui all'articolo 8 OAP e la documentazione di cui all'articolo 9 OAP sono formulate in modo poco chiaro e possono creare confusione. Il piano e la documentazione non sono chiaramente distinti. In particolare ci si chiede che cosa si intenda per «un piano» e «una documentazione». Devono essere apportate le seguenti aggiunte e modifiche:

- non è chiaro che cosa si debba intendere per «un piano» e «una documentazione». Occorre indicare a che cosa si riferisca «un» e «una»;
- il piano dovrebbe contenere le basi per il calcolo delle quantità minime (art. 9 cpv. 2 lett. b OAP) e l'inventario degli impianti di approvvigionamento idrico e delle falde freatiche (art. 9 cpv. 2 lett. d). Queste indicazioni costituiscono le basi essenziali per l'approvazione da parte del Cantone (art. 8 cpv. 2 OAP);



- occorre inoltre trasporre l'articolo 8 capoverso 1 lettere d–f nell'articolo 9 capoverso 2 OAP, poiché si tratta di una pianificazione dei provvedimenti.

Secondo il Cantone SO l'elenco deve essere completato nel seguente modo:

- g. regolare prelievo di campioni delle scorte d'emergenza di acqua nell'ambito del controllo autonomo;
- h. preparazione di comunicazioni alla popolazione di «allerta» e «cessata allerta»;
- i. contatti delle persone di riferimento per fronteggiare l'evento (p. es. stati maggiori ecc.).

Secondo il Cantone SG le informazioni per la popolazione sulle scorte di emergenza private non sono compito degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico, come previsto nel progetto di ordinanza, bensì dei Cantoni. Le informazioni sulle scorte di emergenza private incombono ai Cantoni e vanno ben al di là dell'approvvigionamento di acqua potabile, pertanto non devono essere oggetto della presente ordinanza. Il capoverso 2 deve dunque essere stralciato. Inoltre, gli articoli 8 e 9 devono essere riuniti in un unico articolo.

Secondo il Cantone TI è più corretto parlare di «bilancio idrico» piuttosto che di «bilanciamento della quantità di acqua».

ewb e WVRB AG ritengono che nel capoverso 1 della vigente ordinanza la collaborazione tra gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico e gli organi d'intervento dei Comuni e delle regioni non sia sufficientemente chiara. Raccomandano pertanto di completare l'articolo nel seguente modo: «Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico procurano l'acqua d'emergenza e gli organi d'intervento la distribuiscono alla popolazione. I due servizi devono convenire la consegna dell'acqua potabile e la collaborazione nell'ambito del piano d'emergenza preventivo».

Secondo ewb e WVRB AG l'approvazione dei piani da parte degli organi d'esecuzione cantonali come sancito dal capoverso 2 esige direttive chiare in merito ai loro contenuti o, addirittura, alcuni piani esemplificativi affinché i fornitori di acqua potabile possano basarsi su uno standard chiaro. Le direttive o i modelli esemplificativi non devono fare riferimento soltanto agli obblighi dei fornitori di acqua potabile, ma anche al ruolo degli organi d'intervento comunali e regionali.

SIGE chiede di modificare la lettera f, mantenendo «informazioni per la popolazione» e tralasciando «sulle scorte di emergenza».

Wasserversorgung Rapperswil - Jona chiede di aggiungere al capoverso 1 lettera b i principali pericoli e danni ai fini della sicurezza della pianificazione per i servizi di approvvigionamento idrico su tutto il territorio nazionale. La lettera f deve essere stralciata poiché non è un compito degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.

ComNBC auspica che determinati eventi rilevanti siano menzionati anche nell'ordinanza e non solo nel rapporto esplicativo. Raccomanda di sancire nell'ordinanza che ogni esercente di impianti di approvvigionamento idrico sia munito di gruppi elettrogeni di emergenza.

Art. 9 Documentazione

Il Cantone AG raccomanda di precisare le indicazioni che la documentazione deve contenere (lett. a, c, d e g).

Secondo il Cantone BE l'inventario degli impianti di approvvigionamento idrico e delle falde freatiche dovrebbe già fare parte del piano per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile. L'inventario



costituisce anche una base dell'inventario cantonale di cui all'articolo 4. Dal momento che il Cantone deve approvare unicamente il piano per garantire l'approvvigionamento di acqua potabile, l'inventario dovrebbe essere contenuto nel piano.

Il Cantone LU ritiene che non sia sufficiente tenere a disposizione avvisi per la popolazione, poiché i canali d'informazione devono essere adeguati alle attuali possibilità tecnologiche. La documentazione deve contenere un piano di comunicazione per la popolazione.

Secondo il Cantone SO, anche i Comuni, che si approvvigionano di acqua potabile da terzi (quindi Comuni senza un proprio approvvigionamento di acqua), ma che dispongono di proprie scorte d'emergenza di acqua (sorgenti definite da utilizzare in situazioni d'emergenza), devono elaborare una documentazione per le situazioni di grave penuria.

Il Cantone TI ritiene opportuno indicare che l'autorità cantonale può emanare direttive per l'allestimento della documentazione. Suggestisce quindi di aggiungere il seguente capoverso: «L'autorità cantonale può emanare direttive in merito».

Il Cantone TG desidera aggiungere «preparativi» nell'elenco di cui al capoverso 2 ritenendo che anche la documentazione per le situazioni di grave penuria debba essere approvata dall'autorità cantonale.

Il Cantone ZG chiede che la disposizione sia completata precisando che la documentazione deve essere elaborata e tenuta a disposizione in forma elettronica e cartacea.

Wasserversorgung Rapperswil - Jona auspica che sia elaborata una documentazione esemplificativa d'intesa con la SSIGA. Il capoverso 2 lettera f deve essere stralciato poiché si tratta di un compito dell'autorità.

Secondo il PS la documentazione per i preparativi secondo l'articolo 8 e la documentazione per le situazioni di grave penuria secondo l'articolo 9 devono essere riunite e sottoposte all'obbligo di approvazione da parte delle autorità federali.

ComNBC suggerisce di completare l'articolo come segue: «equipaggiamenti personali di protezione da pericoli atomici, biologici e chimici per il personale incaricato di svolgere compiti previsti dalla presente ordinanza».

Art. 10 Formazione, formazione continua ed esercitazioni

Wasserversorgung Rapperswil - Jona chiede di stralciare «esercitazioni», che devono essere svolte in relazione con gli stati maggiori di catastrofe e non sono compito degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico.

L'USS presuppone che le situazioni di grave penuria abbiano sempre pesanti ripercussioni anche sul personale coinvolto presso le competenti autorità e gli impianti (orari di lavoro, potenziali pericoli ecc.). Chiede quindi che la collaborazione delle parti sociali sia espressamente menzionata nell'ordinanza. In particolare occorre garantire il coinvolgimento dei rappresentanti del personale nei lavori come quelli formulati agli articoli 10–12.

Art. 11 Materiale di riserva e di riparazione



Secondo il Cantone AG gli equipaggiamenti per il trattamento e la disinfezione dell'acqua non possono essere attribuiti al materiale di riserva e di riparazione, pertanto propone di completare l'articolo come segue: «Gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico provvedono affinché sia disponibile il materiale necessario a garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria, segnatamente il materiale di riserva e di riparazione nonché il materiale occorrente per il trattamento e la disinfezione dell'acqua potabile».

Tra il materiale che gli esercenti degli impianti di approvvigionamento di acqua potabile devono tenere a disposizione sono menzionati i prodotti di decontaminazione. Secondo ewb e WVRB AG non è chiaro che tipo di contaminazioni si intenda e chi o che cosa sia da decontaminare. Ritengono quindi che la disposizione debba essere chiarita o precisata a livello di ordinanza o, almeno, nel rapporto esplicativo.

Art. 12 Provvedimenti edili, d'esercizio e organizzativi

Il Cantone AG suggerisce alcune precisazioni nel capoverso 2 lettere a, b, e c.

Secondo il Cantone BL il contenuto del capoverso 2 lettera a deve essere armonizzato con quello dell'articolo 4 capoverso 3. Nei casi in cui le condotte non possano più essere utilizzate per l'erogazione di acqua potabile, i Comuni con i loro stati maggiori hanno l'obbligo di garantire l'approvvigionamento di acqua potabile nell'ambito delle loro competenze. Inoltre, l'obbligo degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico di cui all'articolo 12 capoverso 2 lettera a è in contraddizione con l'articolo 4 capoverso 3, secondo cui il Cantone designa i Comuni che devono garantire l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria. Occorre eliminare questa contraddizione e i contenuti delle due disposizioni devono essere armonizzati. In caso di guasto della rete di distribuzione, gli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico devono impiegare tutte le loro risorse per ripristinare al più presto l'approvvigionamento idrico attraverso la rete. La fornitura di acqua potabile in recipienti e l'organizzazione della distribuzione a persone e strutture che vanno a prelevarla autonomamente non incombono agli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico, bensì sono di competenza dei Comuni con i loro stati maggiori e il sostegno delle organizzazioni della protezione civile.

Il Cantone BL chiede di riformulare il capoverso 2 lettera c in «i territori da approvvigionare connessi dispongano di due luoghi idrologicamente indipendenti per l'approvvigionamento di acqua».

Il Cantone BE è del parere che sia necessaria un'ulteriore disposizione concernente l'intesa e il coordinamento con i servizi di pronto intervento per garantire l'efficienza degli interventi. Il Cantone propone pertanto di aggiungere la lettera f con il seguente tenore: «i servizi di pronto intervento interessati da un evento siano opportunamente coinvolti nella pianificazione e siano garantiti il coordinamento e l'istruzione o l'informazione dei servizi di pronto intervento da parte degli esercenti degli impianti di approvvigionamento idrico».

Il Cantone FR auspica che l'articolo 13 dell'ordinanza vigente (Dispensa e congedo del servizio attivo) sia reintrodotta.

Secondo il Cantone GE non è sempre possibile designare un'alternativa per la captazione delle acque, quindi l'articolo dovrebbe essere leggermente modificato nel seguente modo: «gli impianti indispensabili dispongano, nella misura del possibile, almeno di un'ulteriore fonte indipendente di approvvigionamento dal punto di vista idrologico».

I Cantoni AR, GL, GR, SZ e SH desiderano sostituire «gli impianti indispensabili dispongano» con «la zona di approvvigionamento disponga». I Cantoni AR e SH chiedono di sostituire «un'ulteriore fonte



indipendente di approvvigionamento dal punto di vista idrologico» con «due luoghi di approvvigionamento idrico indispensabili, indipendenti dal punto di vista idrologico».

Per il Cantone SG il requisito che le zone di approvvigionamento dispongano di due fonti indipendenti di approvvigionamento è molto elevato per lo scenario di una situazione di grave penuria e comporterebbe ingenti investimenti per i fornitori di acqua, pertanto la lettera c dovrebbe essere stralciata.

Wasserversorgung Rapperswil - Jona chiede di stralciare «qualsiasi tipo» al capoverso 2 lettera b poiché è un compito impossibile.

4.4 Sezione 4: Compiti degli esercenti degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque

Art. 13

Il Cantone AG suggerisce che gli impianti di smaltimento delle acque siano imperativamente provvisti di alimentazione elettrica d'emergenza.

Secondo il Cantone AR, in linea di principio il coordinamento tra la protezione delle falde freatiche e lo smaltimento delle acque urbane non è compito degli esercenti degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque, tuttavia, nell'ambito dell'attuazione dell'OAP, nella scelta dei punti di approvvigionamento idrico idonei devono essere considerati i siti degli impianti di depurazione delle acque di scarico (IDA) e delle costruzioni speciali (p. es. stazioni di pompaggio alimentate elettricamente; da considerare in particolare lo scenario dell'interruzione di corrente).

I Cantoni BS, SO, SG e OW suggeriscono di stralciare l'articolo, poiché gli impianti di evacuazione e depurazione delle acque devono funzionare sia in situazioni di grave penuria sia in «condizioni normali» in modo da non pregiudicare l'approvvigionamento di acqua potabile. Inoltre esistono altri impianti (p. es. quelli produttivi) con sostanze dannose per le falde freatiche che non sono menzionati nell'OAP.

Il Cantone GE suggerisce che, se i rifiuti degli impianti di depurazione possono effettivamente costituire un rischio per l'approvvigionamento di acqua potabile in caso di penuria, vale lo stesso per alcune infrastrutture particolarmente pericolose, tra cui le industrie chimiche, alcune attività contemplate dall'ordinanza sulla protezione contro gli incidenti rilevanti ecc. Anche queste dovrebbero quindi essere contenute nell'articolo 13.

Secondo il Cantone SH, il coordinamento tra la protezione delle falde freatiche e lo smaltimento delle acque urbane non incombe agli esercenti degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque. Delle misure pianificatorie di protezione delle acque sono competenti i servizi cantonali di protezione delle acque.

Il Cantone ZH propone di tralasciare il secondo periodo dell'articolo.

Secondo il Cantone ZG è importante che l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di grave penuria non sia garantito da captazioni che possono essere pregiudicate dalle acque di scarico.

Il PS chiede di estendere questo obbligo (a) sull'asse temporale (non solo in situazioni di penuria «grave») e (b) ad altri possibili inquinatori. Non si capisce perché questo obbligo debba riguardare



soltanto gli esercenti degli impianti di evacuazione e depurazione delle acque e non tutti gli altri soggetti che possono pregiudicare l'approvvigionamento di acqua potabile in situazioni di penuria.

4.5 Sezione 5: Disposizioni finali

Art. 14 Esecuzione

Il Cantone BL auspica che sia introdotto un termine per l'attuazione.

Il Cantone SG chiede che le procedure della Confederazione siano opportunamente definite. L'esecuzione incombe ai Cantoni. Per un'elaborazione efficace sono rilevanti in particolare anche gli interlocutori *materialmente e oggettivamente competenti*, che devono essere dunque designati. Per i Cantoni è importante che la Confederazione si organizzi in modo tale da consentire al settore Energia dell'Ufficio federale per l'approvvigionamento economico del Paese (UFAE) e all'Ufficio federale dell'ambiente (UFAM) di coordinarsi per svolgere i rilevamenti direttamente presso gli interlocutori cantonali competenti in materia. Ciò facilita notevolmente il lavoro dei Cantoni.

Secondo il PS occorre una regolamentazione semplice e chiara delle competenze. Nella Strategia nazionale per la protezione delle infrastrutture critiche 2018–2022 il Consiglio federale attribuisce opportunamente all'UFAM e all'UFAE la competenza di garantire l'approvvigionamento. Rimane invece da chiarire la questione della competenza se si sovrappongono diverse situazioni di penuria.

Art. 15 Abrogazione di un altro atto normativo

Nessuna osservazione.

Art. 16 Entrata in vigore

Nessuna osservazione.



ALLEGATO

Elenco dei partecipanti alla consultazione

1. Cantoni

Argovia
Appenzello Esterno
Appenzello Interno
Basilea Campagna
Basilea Città
Berna
Friburgo
Ginevra
Giura
Glarona
Grigioni
Lucerna
Neuchâtel
Nidvaldo
Obvaldo
San Gallo
Sciaffusa
Soletta
Svitto
Ticino
Turgovia
Uri
Vallese
Vaud
Zugo
Zurigo

2. Partiti politici rappresentati nell'Assemblea federale

Unione democratica di centro (UDC)
Partito socialista svizzero (PS)
«I Verdi del Ticino»

3. Associazioni mantello nazionali dei Comuni, delle città e delle regioni di montagna

Associazione dei Comuni Svizzeri (ACS)

4. Associazioni mantello nazionali dell'economia

Unione svizzera dei contadini (USC)
Unione svizzera delle arti e mestieri (USAM)
Unione sindacale svizzera (USS)
scienceindustries



5. Altre cerchie interessate

Esercenti di impianti di approvvigionamento idrico

aquaregio ag • wasser sursee – mittelland

Associazione Acquedotti Ticinese (aat)

Arbeitsgemeinschaft Wasserwerke Bodensee-Rhein

Arbon Energie AG

Emmental Trinkwasser

Energie Wasser Bern e Wasserversorgung Region Bern (WVRB) AG

Gemeindeverband Wasserversorgung Untere Langete WUL

Gemeindeverband Wasserversorgung Saurenhorn

Regionale Wasserversorgung St. Gallen AG

Seeländische Wasserversorgung Gemeindeverband SWG Worben

Service Intercommunal de gestion, Vevey (SIGE)

St. Galler Stadtwerke

Trinkwasserversorgung Gemeinde Toffen

Wasserverbund Grauholz AG

Wasserversorgung Gemeinde Gsteig

Wasserversorgung Rapperswil-Jona

Associazioni

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque (SSIGA)

Centre Patronal

Unione svizzera produttori di verdura

Unione Svizzera degli Studi Consulenti d'Ingegneria (usic)

Servizi federali

Commissione federale per la protezione NBC (ComNBC)

Laboratorio Spiez